



***Comune di Senago  
Città Metropolitana di Milano***

**Regolamento generale delle entrate**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 26.11.2024**

# Indice

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Pag.</b>
<b>Articolo 1</b>	<b>Ambito di applicazione e finalità del regolamento</b>	4
<b>Articolo 2</b>	<b>Forme di gestione</b>	4
<b>Articolo 3</b>	<b>Statuto dei diritti del contribuente</b>	5
<b>Articolo 4</b>	<b>Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari</b>	5
<b>Articolo 5</b>	<b>Efficacia temporale delle disposizioni tributarie</b>	5
<b>Articolo 6</b>	<b>Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali</b>	5
<b>Articolo 7</b>	<b>Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali</b>	6
<b>Articolo 8</b>	<b>Comunicazioni di atti ed informative</b>	6
<b>Articolo 9</b>	<b>Assistenza al contribuente</b>	6
<b>Articolo 10</b>	<b>Principio del contraddittorio</b>	7
<b>Articolo 11</b>	<b>Chiarezza e motivazione degli atti</b>	9
<b>Articolo 12</b>	<b>Annulabilità degli atti</b>	10
<b>Articolo 13</b>	<b>Nullità degli atti</b>	11
<b>Articolo 14</b>	<b>Vizi delle notificazioni</b>	11
<b>Articolo 15</b>	<b>Divieto di bis in idem</b>	11
<b>Articolo 16</b>	<b>Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti</b>	12
<b>Articolo 17</b>	<b>Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente</b>	12
<b>Articolo 18</b>	<b>Principio di proporzionalità</b>	13
<b>Articolo 19</b>	<b>Autotutela obbligatoria</b>	13
<b>Articolo 20</b>	<b>Autotutela facoltativa</b>	14
<b>Articolo 21</b>	<b>Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie</b>	14
<b>Articolo 22</b>	<b>Diritto di interpello - Fattispecie</b>	14
<b>Articolo 23</b>	<b>Diritto di interpello - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza</b>	14
<b>Articolo 24</b>	<b>Diritto di interpello - Contenuto dell'istanza</b>	15
<b>Articolo 25</b>	<b>Diritto di interpello - Effetti della presentazione dell'istanza</b>	16
<b>Articolo 26</b>	<b>Diritto di interpello - Risposta</b>	16

<b>Articolo 27</b>	<b><i>Diritto di interpello - Effetti della risposta</i></b>	17
<b>Articolo 28</b>	<b><i>Diritto di interpello - Inammissibilità dell'istanza</i></b>	17
<b>Articolo 29</b>	<b><i>Diritto di interpello - Impugnabilità della risposta</i></b>	18
<b>Articolo 30</b>	<b><i>Oggetto dell'accertamento con adesione</i></b>	18
<b>Articolo 31</b>	<b><i>Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</i></b>	18
<b>Articolo 32</b>	<b><i>Competenza</i></b>	18
<b>Articolo 33</b>	<b><i>Attivazione del procedimento</i></b>	19
<b>Articolo 34</b>	<b><i>Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i></b>	19
<b>Articolo 35</b>	<b><i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i></b>	19
<b>Articolo 36</b>	<b><i>Effetti dell'invito a comparire</i></b>	20
<b>Articolo 37</b>	<b><i>Svolgimento del contraddittorio</i></b>	20
<b>Articolo 38</b>	<b><i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i></b>	20
<b>Articolo 39</b>	<b><i>Esito negativo del procedimento</i></b>	21
<b>Articolo 40</b>	<b><i>Modalità di pagamento</i></b>	21
<b>Articolo 41</b>	<b><i>Perfezionamento dell'adesione</i></b>	21
<b>Articolo 42</b>	<b><i>Effetti della definizione</i></b>	21
<b>Articolo 43</b>	<b><i>Funzionario responsabile</i></b>	22
<b>Articolo 44</b>	<b><i>Accertamento</i></b>	22
<b>Articolo 45</b>	<b><i>Scadenza del versamento</i></b>	23
<b>Articolo 46</b>	<b><i>Arrotondamento</i></b>	24
<b>Articolo 47</b>	<b><i>Importi minimi</i></b>	24
<b>Articolo 48</b>	<b><i>Rimborsi e compensazione</i></b>	24
<b>Articolo 49</b>	<b><i>Interessi</i></b>	25
<b>Articolo 50</b>	<b><i>Sospensione ed accollo del versamento</i></b>	25
<b>Articolo 51</b>	<b><i>Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva</i></b>	25
<b>Articolo 52</b>	<b><i>Attività di verifica e controllo</i></b>	27
<b>Articolo 53</b>	<b><i>Dilazioni di pagamento</i></b>	28
<b>Articolo 54</b>	<b><i>Dilazione degli importi iscritti a ruolo</i></b>	29
<b>Articolo 55</b>	<b><i>Norma di rinvio</i></b>	30
<b>Articolo 56</b>	<b><i>Abrogazioni</i></b>	30
<b>Articolo 57</b>	<b><i>Entrata in vigore</i></b>	30

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate tributarie comunali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle Entrate aventi natura non tributaria in quanto compatibili.

## **Articolo 2**

### **Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inclusa la riscossione diretta.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i contribuenti in condizioni di uguaglianza.

3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto previsto nell'atto di affidamento o di concessione.

### **Articolo 3**

#### **Statuto dei diritti del contribuente**

1. *Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212.*

### **Articolo 4**

#### **Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari**

1. *Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei contribuenti e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.*

2. *Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.*

3. *Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.*

### **Articolo 5**

#### **Efficacia temporale delle disposizioni tributarie**

1. *Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.*

2. *In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*

### **Articolo 6**

#### **Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali**

1. *Il Comune assicura un servizio di informazione ai contribuenti in materia di tributi comunali, improntato alle seguenti modalità operative:*

*a) apertura di sportelli nei giorni e nelle ore stabilite;*

b) realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale;  
c) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;  
d) comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.

2. Presso gli sportelli del servizio comunale che gestisce le entrate tributarie è consultabile copia dei regolamenti, delle deliberazioni tariffarie e della modulistica in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune.

3. Le informazioni ai contribuenti sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

## **Articolo 7**

### **Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali**

1. Il Comune promuove rapporti di collaborazione con associazioni rappresentative dei contribuenti, CAAF e ordini professionali finalizzati alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## **Articolo 8**

### **Comunicazioni di atti ed informative**

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune ovvero di un'altra pubblica amministrazione indicata dallo stesso contribuente.

2. Il servizio comunale che gestisce le entrate tributarie può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

## **Articolo 9**

### **Assistenza al contribuente**

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti

*gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione ed alla compilazione dei modelli di pagamento.*

*2. L'attività di cui al comma 1 è svolta in forma gratuita.*

## **Articolo 10**

### **Principio del contraddittorio**

*1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.*

*2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.*

*3. Si considerano atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati quelli riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune.*

*4. Si considerano atti di pronta liquidazione quelli emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune.*

*5. Si considerano atti di controllo formale delle dichiarazioni quelli emessi a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai responsabili d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.*

*6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle fattispecie indicate ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 i seguenti atti:*

*a) gli atti della riscossione coattiva;*

*b) i solleciti di pagamento;*

*c) gli atti di liquidazione dei tributi sulla base dei dati dichiarati;*

*d) gli atti di accertamento dei tributi sulla base di dati, atti e/o documenti certi, incontrovertibili, non suscettibili di valutazione presenti in banche dati nella disponibilità del Comune;*

*e) il rigetto delle istanze di dilazione e i provvedimenti di decadenza delle stesse;*

*f) il rigetto delle istanze di rimborso;*

*g) il rigetto dell'istanza di annullamento degli atti in autotutela.*

7. *Il diritto al contraddittorio non sussiste, altresì, in ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.*

8. *Per consentire il contraddittorio, il Comune prima di emettere l'atto impositivo comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, uno schema atto assegnando un termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo applicando le disposizioni regolamentari che disciplinano la materia.*

9. *L'atto impositivo non può essere adottato prima della scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto impositivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.*

10. *L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle controdeduzioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.*

11. *Lo schema di atto deve recare anche l'invito a presentare, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, l'istanza di accertamento con adesione in luogo delle controdeduzioni. In ipotesi di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi del periodo precedente, il contribuente non può presentare un'altra istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'atto impositivo.*

12. *L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'atto impositivo; in questo caso il termine per l'impugnazione dell'atto impositivo è sospeso di trenta giorni. Il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatti diversi da quelli dedotti con le controdeduzioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'atto impositivo.*

13. *Quando dalle controdeduzioni emergono i presupposti per l'accertamento con adesione, è possibile dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.*

14. *L'ufficio, valutate le eventuali controdeduzioni ovvero l'istanza di accertamento con adesione presentate, conclude il procedimento in uno dei seguenti modi:*

*a) in ipotesi di mancata tempestiva presentazione delle controdeduzioni e di mancata tempestiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione:*

*1) con la emissione di un provvedimento di archiviazione, in ipotesi di conoscenza e valutazione di nuovi elementi dai quali consegue la non emissione dell'atto impositivo;*

*2) con la emissione dell'atto impositivo, in assenza dei nuovi elementi di cui al punto precedente;*

*b) in ipotesi di tempestiva presentazione delle controdeduzioni:*

*1) con la emissione di un provvedimento di accoglimento totale delle controdeduzioni, quando dalla valutazione delle stesse consegue la non emissione dell'atto impositivo;*

*2) con la emissione dell'atto impositivo, nelle ipotesi di mancato accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni presentate;*

*3) con la emissione dell'invito al contribuente a partecipare al procedimento di accertamento con adesione, nella ipotesi in cui dalla valutazione delle controdeduzioni emergono i presupposti per l'accertamento con adesione;*

*c) in ipotesi di tempestiva presentazione dell'istanza di accertamento con adesione:*

*1) con la formalizzazione dell'accertamento con adesione, in ipotesi di accordo;*

*2) con la formalizzazione del verbale del mancato accordo, in detta ipotesi, e con la successiva emissione dell'atto impositivo.*

*15. Per il procedimento di accertamento con adesione previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili.*

*16. Nei casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio è facoltà del Comune attivare comunque il contraddittorio; in detto caso, però, non si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo.*

## **Articolo 11**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

*1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a*

conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti di riscossione nei loro confronti.

5. Gli atti devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

## **Articolo 12**

### **Annulabilità degli atti**

1. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. *La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del presente regolamento non costituisce vizio di annullabilità.*

### **Articolo 13**

#### **Nullità degli atti**

1. *Gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore dopo il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.*

2. *I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.*

### **Articolo 14**

#### **Vizi delle notificazioni**

1. *È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al periodo precedente, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.*

2. *L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.*

3. *A decorrere dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.*

### **Articolo 15**

#### **Divieto di bis in idem**

1. *Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta relativamente a ciascun tributo, allo stesso oggetto d'imposta ed alla medesima tipologia di violazione.*

2. Rimane ferma la possibilità di sostituire, integrare o modificare in aumento l'accertamento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune specificatamente indicati.

## **Articolo 16**

### **Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

## **Articolo 17**

### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dallo stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

## **Articolo 18**

### **Principio di proporzionalità**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

## **Articolo 19**

### **Autotutela obbligatoria**

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

## **Articolo 20**

### **Autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

## **Articolo 21**

### **Supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie**

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) note informative, anche delle scadenze tributarie, interpretative ed applicative pubblicate sul proprio portale istituzionale;
- b) risposte ad istanze di interpello.

## **Articolo 22**

### **Diritto di interpello - Fattispecie**

1. Il contribuente può interpellare il servizio che gestisce le entrate tributarie per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti di natura tecnica.

## **Articolo 23**

### **Diritto di interpello - Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello

stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità: a mezzo pec; a mezzo e-mail; con consegna al protocollo generale dell'Ente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 24**

### **Diritto di interpello - Contenuto dell'istanza**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

## **Articolo 25**

### **Diritto di interpello - Effetti della presentazione dell'istanza**

1. *La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

## **Articolo 26**

### **Diritto di interpello - Risposta**

1. *Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza; il predetto termine è sospeso tra il 1° ed il 31 agosto. Se il termine per la risposta cade il sabato o un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.*

2. *La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata e notificata all'indirizzo indicato nell'istanza di interpello. Le risposte alle istanze di interpello sono pubblicate sul portale istituzionale del Comune nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.*

3. *Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.*

4. *Nei casi diversi dalla inammissibilità dell'istanza, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti prescritti dal presente regolamento, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. Il termine per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, inizia a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.*

5. *Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro sessanta giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.*

## **Articolo 27**

### **Diritto di interpello - Effetti della risposta**

1. *La risposta non vincola il contribuente.*

2. *La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente ed all'annualità d'imposta a cui è riferita.*

3. *Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è annullabile. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.*

4. *In caso di mancata risposta all'istanza di interpello nei termini previsti dal presente regolamento, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.*

## **Articolo 28**

### **Diritto di interpello - Inammissibilità dell'istanza**

1. *L'istanza di interpello è inammissibile se:*

a) *è priva dei dati identificativi dell'istante;*

b) *manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;*

c) *non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;*

d) *non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;*

e) *ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;*

f) *ha ad oggetto la medesima questione per la quale il Comune ha già fornito la propria interpretazione con la pubblicazione sul proprio portale istituzionale di chiarimenti, istruzioni o risposte ad interpelli;*

g) *verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente o un suo coobbligato sia formalmente a conoscenza;*

*h) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.*

### **Articolo 29**

#### **Diritto di interpello - Impugnabilità della risposta**

*1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.*

### **Articolo 30**

#### **Oggetto dell'accertamento con adesione**

*1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e delle norme contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in quanto non incompatibili con le disposizioni del presente Capo.*

*2. È ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.*

### **Articolo 31**

#### **Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

*1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione; non si applica alle violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento.*

*2. Fatto salvo quanto previsto dal principio del contraddittorio disciplinato dal presente regolamento, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.*

*3. In sede di contraddittorio deve essere tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base della pretesa e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando il rapporto costi-benefici del procedimento.*

### **Articolo 32**

#### **Competenza**

*1. La competenza alla gestione del procedimento di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.*

### **Articolo 33**

#### **Attivazione del procedimento**

1. Fatto salvo quanto previsto dal principio del contraddittorio disciplinato dal presente regolamento, il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio competente alla emanazione dell'atto di accertamento;
- b) su istanza del contribuente.

### **Articolo 34**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. Il Comune, prima della notifica dello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio, può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata, inviata almeno 30 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

### **Articolo 35**

#### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, prima del ricevimento dello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio, può in ogni momento presentare, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata, istanza di accertamento con adesione, indicando il tributo, gli immobili e l'annualità d'imposta oggetto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

3. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente con invito a comparire inviato, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'accertamento con adesione.

### **Articolo 36**

#### **Effetti dell'invito a comparire**

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

### **Articolo 37**

#### **Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima sono stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

### **Articolo 38**

#### **Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

## **Articolo 39**

### **Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo deve essere dato atto in apposito verbale.

## **Articolo 40**

### **Modalità di pagamento**

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. È comunque possibile accedere all'istituto della dilazione del pagamento disciplinato dal presente regolamento, ove ne ricorrono i relativi presupposti e con le modalità ivi previste.

## **Articolo 41**

### **Perfezionamento dell'adesione**

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento della prima rata.

## **Articolo 42**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto impugnabile, non è integrabile o modificabile. L'accertamento definito non è ritraffabile e non è ammessa l'istanza di rimborso.

2. Nei casi di pagamento in forma dilazionata, in ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento di tutte le rate, ferme le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'accertamento con adesione è titolo per la riscossione coattiva; in tal caso non si applica la riduzione della sanzione prevista dal successivo comma 4 del presente articolo.

3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile

sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.

4. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione della sanzione nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. La riduzione prevista al periodo precedente non si applica in ipotesi di acquiescenza al contenuto riportato nello schema di atto previsto nell'ambito del contraddittorio.

### **Articolo 43**

#### **Funzionario responsabile**

1. Per ciascuna entrata tributaria con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo ove espressamente previsto dalle disposizioni che disciplinano il tributo.

### **Articolo 44**

#### **Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

b) del responsabile del procedimento;

c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso;

e) dell'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso;

f) che gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;

g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il medesimo contenuto previsto al precedente comma 2 deve essere riprodotto anche negli atti di rideterminazione degli importi a seguito di accertamento con adesione ovvero definitività dell'atto impugnato. In ipotesi di rideterminazione dell'importo, il versamento delle somme rideterminate deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto con il quale è portata a conoscenza la predetta rideterminazione.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

5. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

6. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale che esprima la predetta volontà.

## **Articolo 45**

### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

## **Articolo 46**

### **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

## **Articolo 47**

### **Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00, ad esclusione delle entrate extra tributarie.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00 ad esclusione delle entrate extra tributarie .

## **Articolo 48**

### **Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari comunali con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la identificazione del contribuente;
- b) il tributo per il quale si intende utilizzare il credito in compensazione;
- c) il tributo che si intende assolvere con la compensazione;
- d) l'indicazione esatta del credito;
- e) l'importo che si intende utilizzare per la compensazione;

f) la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito che si intende utilizzare in compensazione ovvero, in ipotesi di istanza di rimborso già prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.

5. L'istanza prevista al comma precedente deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## **Articolo 49**

### **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 50**

### **Sospensione ed accollo del versamento**

1. I termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

## **Articolo 51**

### **Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva**

1. Le modalità di riscossione volontaria sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge ovvero dai regolamenti di disciplina delle singole entrate, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del

comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ove prevista, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La riscossione coattiva può, altresì, essere affidata all'Agente nazionale della Riscossione, il quale la effettua con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Sono attribuite al funzionario responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ove prevista nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutte le attività necessarie alla formazione del ruolo.

5. In ipotesi di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune ovvero affidata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di euro 600,00;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Mef 14 aprile 2023, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

6. Nella ipotesi prevista al precedente comma 5 su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali con apposita disposizione regolamentare approvata dal Consiglio Comunale.

## **Articolo 52**

### **Attività di verifica e controllo**

1. *Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.*

2. *Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.*

3. *Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.*

4. *Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.*

5. *Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 784 e 793 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può nominare tra i dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.*

## **Articolo 53**

### **Dilazioni di pagamento**

1. Al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria complessiva, il Comune può disporre, su richiesta dell'interessato, il pagamento del dovuto in rate mensili, di pari importo, con i criteri sotto riportati, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire da quello successivo alla concessione della dilazione, secondo i seguenti criteri:

2. La richiesta di dilazione deve essere presentata all'Ente prima dell'attivazione delle procedure esecutive (ruolo coattivo), per i debiti scaduti e sollecitati con apposito atto, compresi eventuali sanzioni ed interessi, ad eccezione delle entrate iscritte a ruolo.

La concessione della dilazione di pagamento avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) **Per importi fino ad € 50,00** – nessuna rateizzazione;
- b) **Per importi da € 51,00 ad € 250,00** - dilazione possibile fino ad un massimo di 6 rate;
- c) **Per importi da € 251,00 ad € 500,00** – dilazione possibile fino ad un massimo di 12 rate;
- d) **Per importi da € 501,00 ad € 1.000** – dilazione possibile fino ad un massimo di 18 rate;
- e) **Per importi da € 1.001 ad € 3.000** – dilazione possibile fino ad un massimo di 24 rate;
- f) **Per importi da € 3.001,00 ad € 6.000,00** – dilazione possibile fino ad un massimo di 36 rate;
- g) **Per importi da € 6.001,00 ad € 20.000,00** – dilazione possibile fino ad un massimo di 48 rate;
- h) **Per importi oltre € 20.000** – dilazione possibile fino ad un massimo di 60 rate.

La rateizzazione sarà concessa in seguito al versamento di una quota come di seguito determinata:

- **rateizzazioni per importi fino ad € 3.000,00** ( compresi tra il punto a) e il punto e), **il contribuente dovrà versare un importo pari al 20%** del debito dovuto da esibire contestualmente all'istanza di richiesta di rateizzazione;

- **rateizzazioni per importi da € 3.001,00** ( dal punto f) al punto h), **il contribuente dovrà versare un importo pari al 10%** del debito dovuto, da esibire contestualmente all'istanza di richiesta di rateizzazione;

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nelle ipotesi in cui la legge prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta, se la richiesta di dilazione è presentata prima dello scadere del termine stabilito per l'accesso a detta

*agevolazione, l'importo oggetto della dilazione è determinato applicando la sanzione nella misura ridotta.*

*3. In caso di rateazione sono applicati gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile..*

*4. Le rate avranno decorrenza dall'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di dilazione.*

*5. Nel caso di mancato o parziale pagamento della prima rata ovvero di due rate, anche non consecutive, previa notifica di un sollecito ad effettuare entro trenta giorni il versamento dell'importo scaduto maggiorato delle spese di notifica, il debitore decade dal beneficio della dilazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro sessanta giorni dalla data di notifica di detto sollecito. In ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma, si procede alla sua immediata escussione a seguito del mancato o parziale pagamento anche di una sola rata e senza previa notifica del sollecito di cui al periodo precedente. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di una ulteriore rateizzazione. I debiti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono beneficiare della dilazione solo a seguito della estinzione dei debiti inclusi nei provvedimenti di dilazione decaduti.*

*8. Per le somme di ammontare superiore ad € 20.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.*

#### **Articolo 54**

##### **Dilazione degli importi iscritti a ruolo**

*1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della Riscossione.*

## **Articolo 55**

### **Norma di rinvio**

1. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

## **Articolo 56**

### **Abrogazioni**

1. *Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in pregresse ed contrasto con il presente regolamento.*

## **Articolo 57**

### **Entrata in vigore**

1. *Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.*